



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2025

ANTONIO CHIARELLA

**Un dialogo per l'emersione degli impliciti nella
nuova oggettività giuridica**

S. FOÀ, G. MONTEDORO, Dialogo sulla nuova
oggettività, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024.

ANTONIO CHIARELLA*

**Un dialogo per l'emersione degli impliciti nella nuova oggettività
giuridica****

S. FOÀ, G. MONTEDORO***, Dialogo sulla nuova oggettività, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2024.

Il valore del dialogo nella riflessione scientifica contemporanea costituisce un dispositivo epistemico che consente di far emergere l'implicito di certe tensioni concettuali ed alternative interpretative, diversamente confinate nell'elaborazione intellettuale del singolo studioso.

Il volume *Dialogo sulla nuova oggettività* di Sergio Foà e Giancarlo Montedoro si presenta come un confronto a due voci che, attraverso la forma dialogica, indaga le trasformazioni strutturali del diritto pubblico nell'età dominata da tecno-scienze, organizzazioni complesse e processi di razionalizzazione che erodono la centralità del Soggetto moderno¹⁻².

Fin dalle prime battute, Montedoro definisce la «nuova oggettività» come «un mondo dominato dalle tecno-scienze, dai fenomeni organizzativi [...] dove assistiamo ogni giorno di più al declino di ciò che è chiamato il Soggetto moderno»³, ponendo così il quadro teorico entro cui si sviluppa l'intero dialogo⁴.

Il colloquio si snoda attraverso cinque aree tematiche che pongono in risalto il valore del «metodo dialogico», del dialogo, in antitesi rispetto alla pur pregevole, ma spesso limitante, riflessione *solitudinaria*.

* Dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università degli Studi di Torino.

** Contributo sottoposto a revisione anonima.

*** G. Montedoro, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; S. Foà, Professore ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Torino.

¹ Sul punto si veda S. FOÀ, *Le circolari amministrative nell'emergenza pandemica*, in *Federalismi.it*, 7/2022, pp. 91-102, in cui l'Autore, dopo la disamina delle diverse circolari amministrative adottate in epoca pandemica, indaga le conseguenze di esse sul principio di legalità. In particolare, l'A. si sofferma sulle circolari del Ministero dell'Interno e sul rapporto tra norme interne e riserva di scienza. Si veda poi S. FOÀ, *Distanza, lontananza e verità dell'emergenza. Diritto e nostalgia*, in *Quaderni di «filosofia»*, 1/2020, pp. 113-124.

Sia consentito il rinvio a A. CHIARELLA, *Riposizionamento del potere pubblico e libertà accademica: l'insegnamento di Fichte*, in AA.VV. *L'università e il (nostro) futuro. Suggestioni giuridiche e intersezioni artistico-letterarie tra due mari*, Atti del convegno tenuto a Tiriolo (CZ) il 3 e il 4 gennaio 2025. In corso di pubblicazione.

² G. MONTEDORO, *Il diritto pubblico tra ordine e caos*, Cacucci Editore, Bari, 2018.

³ S. FOÀ, G. MONTEDORO, *Dialogo sulla nuova oggettività giuridica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2024, p. 8.

⁴ Sul punto si veda, S. FOÀ, *Il nuovo diritto della scienza incerta: dall'ignoto irriducibile come noumeno al mutamento di paradigma*, in *Dir. amm.*, 3/2022, pp. 813-829.

Di recente, l'Autore ha offerto al dibattito dottrinale un ulteriore profilo d'indagine teorica connesso alla nozione di "*merito amministrativo*" alla luce delle trasformazioni normative e giurisprudenziali⁵. Il "*nuovo merito amministrativo*" e il dialogo che qui si offre in commento costituiscono due momenti essenziali di riflessione sull'erosione di categorie tradizionali per una nuova oggettività giuridica.

Nella prima sezione dell'opera dialogica si analizza la progressiva perdita di capacità ordinante della politica, schiacciata tra vincoli economici, tecnocrazia e governance sovranazionale⁶. Foà osserva che «*la politica [...] cede progressivamente spazio a valutazioni "oggettivate" e misurabili*»⁷, evidenziando come la decisione pubblica sia sempre più affidata a criteri tecnici e quantitativi, spesso sottratti al controllo democratico.

Il declino dei partiti ideologici novecenteschi, la dominanza della *lex mercatoria* e il ruolo crescente delle autorità indipendenti contribuiscono a spostare l'arena decisionale dal Parlamento ai regolatori tecnici. La crisi del welfare si intreccia con l'emersione dei diritti "*finanziariamente condizionati*"⁸, categoria che l'Autore definisce «*indisponente*», in quanto introduce una scomposizione del diritto soggettivo in un nucleo "*insopprimibile*" e in una componente "*a soddisfacimento facoltativo*" subordinata alle risorse disponibili.

⁵ S. FOÀ (a cura di), *Il nuovo merito amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2025. Il filo conduttore che attraversa l'intero lavoro è rappresentato dalla crisi della distinzione classica tra legittimità e merito. Tale distinzione, pilastro della dogmatica amministrativistica novecentesca, appare oggi progressivamente erosa dall'emersione di principi, clausole generali e concetti giuridici indeterminati, che ampliano lo spazio valutativo dell'amministrazione e, al contempo, ne giuridicizzano i contenuti. Il merito, da ambito sottratto al sindacato giurisdizionale, tende così a essere riassorbito entro la legalità sostanziale. In questa prospettiva, centrale è la valorizzazione del principio del risultato, inteso non come criterio estrinseco ma come parametro interno alla stessa legittimità dell'azione amministrativa. L'amministrazione viene sempre più configurata come "amministrazione di risultato", in cui il perseguimento efficace e concreto dell'interesse pubblico diviene criterio di valutazione dell'esercizio del potere. Ciò comporta una trasformazione della discrezionalità, che non si presenta più come spazio libero, bensì come ambito funzionalizzato e vincolato da canoni di razionalità, proporzionalità e coerenza.

⁶ Sul punto si veda G. MONTEDORO, *La crisi della decisione pubblica nella complessità dell'età contemporanea. Le radici del problema*, in *Giustizia Insieme*, 2025; ID., *Profezie titaniche e paradossi del presente: un lessico come bussola*, in *Giustizia Insieme*, 2025.

⁷ S. FOÀ, G. MONTEDORO, *op. cit.*, p. 12.

⁸ Sul punto si veda, S. FOÀ, *La sopravvivenza "finanziariamente condizionata" delle Comunità montane*, in *Federalismi.it*, 2/2008, pp. 1-10.

La seconda parte della trattazione è dedicata alla digitalizzazione come fattore di rottura sistemica, anche con riguardo a quella che viene interpretata nel senso di una sconvolgente implicazione sulla tutela dei diritti introdotti dalle nuove tecnologie. Viene espresso dall'Autore un certo scetticismo rispetto al tentativo, diffuso, di piegare strutture dogmatiche antiche ai fenomeni, anche giuridici, provocati dall'intelligenza artificiale; il rischio, infatti, è quello di incorrere in «*pericolose approssimazioni [...] o evidenti forzature*⁹».

È in crisi la capacità del diritto di governare fenomeni tecnologici opachi, rimanendo l'IA una «*scatola nera*» e l'algoritmo «*[...] un fatto, un mezzo [...]*»¹⁰ che, in quanto tale, non assurge ad atto giuridico¹¹.

In tal senso, dunque, la tensione tra la massima circolazione dei dati e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive è letta come rischio di erosione della trasparenza e della discrezionalità amministrativa¹².

Montedoro propone un allargamento della prospettiva, giungendo ad interpretare- riprendendo le intuizioni di Aldo Schiavone - l'IA come una soglia antropologica: una «*Téchne che è Lógos*», capace di produrre linguaggio e verità presunte. L'algoritmo diventa, dunque, dispositivo aletico, con potenziali effetti di svuotamento della decisione politica, amministrativa e giudiziaria.

Il rischio è la sostituzione del Soggetto con il «*profilo*», «*vera e propria maschera pirandelliana*¹³».

Nella terza sezione dell'opera gli autori affrontano la crisi della sovranità statale nell'era delle interdipendenze globali¹⁴.

⁹ S. FOÀ, G. MONTEDORO, *op.cit.*, p. 25.

¹⁰ S. FOÀ, G. MONTEDORO, *op.cit.*, p.14.

¹¹ Di recente, si v., F. CASCIARO, *Sui limiti, anche costituzionali, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel processo civile e sui possibili risvolti in tema di validità degli atti*, in *Intelligenza artificiale, dati e diritto*, a cura di A. Amoroso, A. Deffenu, Cacucci, Bari, 2025, p. 115.

¹² Sul punto si vedano S. FOÀ, *intelligenza artificiale e cultura della trasparenza amministrativa dalle "scatole nere" alla "casa di vetro"?*, in *Dir. amm.*, 3/2023, pp. 515-548; ID., *La trasparenza amministrativa e i suoi limiti*, in AA.VV., *Scritti in onore di Franco Pizzetti, Edizioni scientifiche italiane*, Napoli, 2020, pp. 497-525. Per un'indagine sulla complessità afferente al rapporto giuridico di diritto pubblico si veda S. FOÀ, *Pubblica amministrazione e situazioni giuridiche soggettive: nuove tecniche di accertamento giudiziale nell'ordinamento complesso*, in *Dir. economia*, 26/2013, pp. 339-355.

Sul punto sia consentito il rinvio a A. CHIARELLA, «*Isomorfismo*» o *superindividualità degli interessi e protezione del consumatore*, in *Federalismi.it*, 3/2024, pp. 54-105.

¹³ S. FOÀ, G. MONTEDORO, *op. cit.*, p. 29.

¹⁴ G. MONTEDORO, *Il diritto della forza e le forze della storia. libere meditazioni sullo stato nascente di nuove sovranità*, in *Giustizia Insieme*, 2025.

Centrale è la critica al modello dello *Stato di sicurezza*, che rischia di rovesciare la logica dello *Stato di diritto*.

Foà mostra come sfide dell'età contemporanea (pandemie, cambiamenti climatici e migrazioni) necessitino di risposte sovranazionali. Gli Stati nazionali, al contrario, non sembrano rispondere alle urgenti necessità di un nuovo personalismo. Le decisioni legislative, infatti, paiono oscillare tra esigenze securitarie – apparenti rimedi all'angoscia dell'uomo – e obblighi internazionali di tutela dei diritti umani. In questo senso, dunque, viene richiamata l'endiadi sicurezza individuale (o sicurezza da) – sicurezza collettiva (o sicurezza di), al fine di mettere in evidenza come le politiche pubbliche tentino di bilanciare ed equilibrare, per un verso, la necessità di individuare un nucleo intangibile di diritti fondamentali, per altro verso, l'esigenza di porre un limite all'agire dei singoli quando ciò risulti funzionale alla protezione di altre situazioni giuridiche soggettive di pari rango.

La riflessione si innesta sulla categoria kierkegaardiana della *possibilità*, definita «la più pesante di tutte le categorie» in quanto «nella possibilità tutto è ugualmente possibile¹⁵». È proprio questa indeterminatezza strutturale – l'«onnipotenza della possibilità»¹⁶ – a generare un sentimento generalizzato di angoscia, che può essere facilmente mobilitato, amplificato o governato dalle istituzioni. In termini giuridico-costituzionali, tale dinamica solleva interrogativi sulla compatibilità tra l'uso politico della paura e i principi di proporzionalità, necessità e ragionevolezza che presiedono alla limitazione dei diritti fondamentali, nonché sul rischio di una torsione dell'ordinamento verso modelli di *Stato di sicurezza* in cui la prevenzione del rischio tende a prevalere sulla garanzia delle libertà¹⁷.

Montedoro, con un affresco storico-filosofico, sostiene che lo Stato moderno sia giunto al limite della propria evoluzione: la politica è subordinata alla tecno-economia, la burocrazia diventa “gabbia d'acciaio” weberiana, e le grandi imprese globali assumono tratti para-sovrani.

Nella quarta parte del testo viene esplorata la solidarietà nell'epoca dell'iperconnessione.

¹⁵ S. FOÀ, G. MONTEDORO, *op. cit.*, p. 40.

¹⁶ *Ivi*, p. 40.

¹⁷ Sul punto sia consentito il rinvio a A. CHIARELLA, *Attualità della misura dello scioglimento dell'Ente locale per infiltrazioni mafiose ex art. 143 TUEL: la peculiarità della misura ex art. 145 TUEL e il ruolo della dirigenza. Proposte di revisione alla luce delle politiche di attuazione del PNRR*, in *Federalismi.it*, 23/2023, pp. 83-121.

L'Autore introduce la categoria dei "diritti aletici", fondativi del diritto a essere informati correttamente, quale preconditione necessaria per una solidarietà consapevole: «i cittadini hanno il diritto di essere informati circa le reali ragioni che giustificano le decisioni governative¹⁸».

Montedoro riflette sulla trasformazione dell'etica della vicinanza in etica della lontananza, resa possibile dalla cittadinanza digitale. La solidarietà diventa globale ma fragile, esposta a semplificazioni e derive identitarie.

Nell'ultima sezione è affrontata la crisi identitaria del giurista contemporaneo, stretto tra tecnicizzazione del sapere e necessità di una formazione umanistica. Foà denuncia il rischio di un "Taylorismo 3.0", che elimina la domanda del *perché* a favore del solo *come*: «esiste un corto circuito che elimina a monte la questione del "perché" e ci pressa urgentemente nella questione del "come"»¹⁹.

Montedoro richiama la figura del "giudice poeta", capace di coniugare universalità della legge e concretezza della vita, opponendosi al giudice scienziato o formalista.

La nuova oggettività giuridica pare pertanto essere governata da fenomeni complessi che interrogano gli interpreti della realtà giuridica nella nuova dimensione multilivello. L'inarrestabile complessità dei rapporti sociali e giuridici richiede l'esaltazione delle doti umanistiche dell'interprete, capace di collocare l'individuo in un nuovo personalismo perché, in definitiva, solo il ritorno all'essenzialità, come efficacemente ricorda Montedoro, permetterà di apprezzare «la concretezza con quel grado di eternità che è in ogni differenza».

¹⁸ *Ivi*, p. 51.

¹⁹ *Ivi*, p. 63.